

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 940

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato RACITI

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici

Presentata il 17 luglio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di valorizzare e incrementare le misure introdotte con il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Come è ampiamente noto, infatti, tale provvedimento ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici, prevedendo nello stesso tempo un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In questi primi anni di attuazione il meccanismo del due per mille, fondato sulla libera e volontaria scelta dei contribuenti, ha dato ottimi risultati, raggiungendo progressivamente un numero sempre maggiore di contribuenti, ma restando sempre ancorato alla libera scelta dei medesimi ed evitando così ogni forma di arbitrario au-

tomatismo, come avvenuto in passato, nel destinare una quota di finanziamenti ai partiti per lo svolgimento delle loro funzioni.

Tuttavia, alla luce dei dati raccolti e fermi restando i meccanismi descritti, riteniamo necessario incrementare la quota che può essere destinata dai contribuenti ai partiti al fine di destinare a essi le risorse sufficienti a garantire la loro piena funzionalità e di scongiurare il rischio che, a fronte di risorse inadeguate, i partiti, per assicurare il loro funzionamento, si rivolgano a fonti sempre più cospicue di finanziamenti privati che — risultando indispensabili per il loro funzionamento in assenza di adeguate risorse pubbliche — possano condizionarne le politiche poste in essere. Pur senza negare, dunque, la possibilità di accesso ai finanziamenti privati nei limiti già previsti dal nostro ordinamento, rite-

niamo che un più cospicuo finanziamento pubblico, sempre basato sulla scelta dei contribuenti, sia un elemento fondamentale per disincentivare fenomeni di corruttela e condizionamento dei privati nei confronti dei partiti politici. Con la presente proposta di legge prevediamo, pertanto, di innalzare la quota di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dal due al quattro per mille, nella convinzione che ciò sia indispensabile per dare attuazione all'articolo 49 della nostra Costituzione secondo il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con

metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Nel contempo, in un'ottica di trasparenza e per agevolare ulteriormente le modalità di espressione della scelta nella destinazione del quattro per mille, abbiamo ritenuto necessario che, al pari di quanto già previsto per il meccanismo dell'otto per mille, anche per i partiti politici sia opportuna l'indicazione esplicita sulla scheda allegata alla dichiarazione dei redditi del nome dei singoli partiti, in luogo o in aggiunta ai codici di riferimento attualmente previsti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Destinazione volontaria del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 10, le parole: « due per mille » sono sostituite dalle seguenti: « quattro per mille »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: « due per mille » sono sostituite dalle seguenti: « quattro per mille »;

2) al comma 2, le parole: « due per mille » sono sostituite dalle seguenti: « quattro per mille »;

3) al comma 4, le parole: « e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 25,1 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 »;

4) alla rubrica, le parole: « due per mille » sono sostituite dalle seguenti: « quattro per mille ».

Art. 2.

(Indicazione esplicita dei partiti politici destinatari del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di agevolare ulteriormente le modalità di espressione della scelta nella destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici da parte dei contribuenti, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 13, come da ultimi modificati dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2014, prevedendo che, ferme restando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, sulla scheda per la scelta del quattro per mille sia riportata l'indicazione dei nomi dei partiti politici in luogo o in aggiunta ai codici di riferimento previsti.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come da ultimo modificato dalla presente legge, pari a 24,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 24,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

